

## DIRETTIVE

### DIRETTIVA 2008/113/CE DELLA COMMISSIONE

**dell'8 dicembre 2008**

**recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi alcuni microorganismi come sostanze attive**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio del 15 luglio 1991 relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) I regolamenti (CE) n. 1112/2002 <sup>(2)</sup> e (CE) n. 2229/2004 della Commissione <sup>(3)</sup> fissano le modalità d'attuazione della quarta fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende le sostanze attive incluse nell'allegato della presente direttiva.
- (2) Con il regolamento (CE) n. 1095/2007 della Commissione <sup>(4)</sup> è stato inserito nel regolamento (CE) n. 2229/2004 il nuovo articolo 24 ter, che, senza chiedere il parere scientifico dettagliato dell'autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA), consente di includere nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE le sostanze attive per le quali esista la ragionevole certezza che non avranno alcun effetto nocivo sulla salute umana o animale, sulle acque sotterranee o altre conseguenze inaccettabili sull'ambiente.
- (3) La Commissione ha esaminato, ai sensi dell'articolo 24 bis, del regolamento (CE) n. 2229/2004, gli effetti sulla salute umana e animale, sulle acque sotterranee e sull'ambiente per una serie di usi proposti dai notificatori, delle sostanze attive di cui all'allegato della presente direttiva e ha concluso che tali sostanze attive rispondono ai requisiti dell'articolo 24 ter, del regolamento (CE) n. 2229/2004.

(4) Ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2229/2004, la Commissione ha sottoposto relazioni di riesame provvisorie sulle sostanze attive di cui all'allegato della presente direttiva all'esame del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Gli Stati membri e la Commissione hanno riesaminato le relazioni in seno al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, dando loro, in data 11 luglio 2008, la forma definitiva di relazione di riesame della Commissione. Ai sensi dell'articolo 25 bis del regolamento (CE) n. 2229/2004 la Commissione deve chiedere all'AESA di esprimere entro e non oltre il 31 dicembre 2010 il suo punto di vista sulle relazioni di riesame provvisorie.

(5) Dai vari esami effettuati è emerso che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive di cui all'allegato della presente direttiva soddisfano, in genere, i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 91/414/CEE, in particolare riguardo agli usi descritti e analizzati nella relazione di riesame della Commissione. È dunque opportuno includere nell'allegato I di tale direttiva le sostanze attive di cui all'allegato della presente direttiva, per garantire che tutti gli Stati membri autorizzino secondo le norme di tale direttiva i prodotti fitosanitari contenenti queste sostanze attive.

(6) È opportuno prevedere un congruo periodo di tempo prima dell'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I, al fine di consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi ad ottemperare alle nuove disposizioni derivanti dall'iscrizione.

(7) Fatti salvi gli obblighi fissati dalla direttiva 91/414/CEE derivanti dall'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I, agli Stati membri va concesso un periodo di 6 mesi a partire dall'iscrizione perché possano rivedere le autorizzazioni vigenti dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive di cui all'allegato e soddisfare quanto disposto dalla direttiva 91/414/CEE, in particolare all'articolo 13, e le pertinenti condizioni, di cui all'allegato I. Gli Stati membri devono modificare, sostituire o

<sup>(1)</sup> GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 168 del 27.6.2002, pag. 14.

<sup>(3)</sup> GU L 379 del 24.12.2004, pag. 13.

<sup>(4)</sup> GU L 246 del 21.9.2007, pag. 19.

revocare, a seconda dei casi, le autorizzazioni vigenti, in conformità delle disposizioni della direttiva 91/414/CEE. In deroga al termine suddetto occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo (cfr. allegato III), relativo a ciascun prodotto fitosanitario e a ciascun impiego previsto, conformemente ai principi uniformi di cui alla direttiva 91/414/CEE.

- (8) L'esperienza acquisita con le precedenti iscrizioni nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione<sup>(1)</sup> ha dimostrato che possono emergere difficoltà nell'interpretazione degli obblighi dei titolari delle autorizzazioni vigenti per quanto riguarda l'accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà è quindi necessario chiarire gli obblighi degli Stati membri, soprattutto quello di verificare che il titolare di un'autorizzazione dimostri di poter accedere a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato II della direttiva suddetta. Ciò non impone tuttavia alcun nuovo obbligo agli Stati membri o ai titolari di autorizzazioni rispetto alle direttive finora adottate e che modificano l'allegato I.
- (9) È pertanto opportuno modificare la direttiva 91/414/CEE di conseguenza.
- (10) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

### *Articolo 1*

L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

### *Articolo 2*

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro e non oltre il 31 ottobre 2009, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1º novembre 2009.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate

di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

### *Articolo 3*

- 1. Se necessario, entro il 31 ottobre 2009, gli Stati membri modificano o revocano in conformità della direttiva 91/414/CEE le autorizzazioni vigenti per i prodotti fitosanitari che contengono, come sostanze attive, le sostanze attive di cui all'allegato.

Entro tale data, essi in particolare verificano che le sostanze attive dell'allegato, escluse quelle identificate nella parte B dell'iscrizione di tale sostanza attiva, soddisfino le condizioni dell'allegato I della suddetta direttiva e verificano anche che il titolare dell'autorizzazione disponga, in conformità delle condizioni dell'articolo 13 della direttiva, di un fascicolo rispondente alle prescrizioni dell'allegato II della stessa, o possa accedervi.

- 2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri devono riesaminare — in conformità dei principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, in base a un fascicolo che soddisfi i requisiti dell'allegato III di tale direttiva e tenendo conto della parte B dell'iscrizione all'allegato I di tale direttiva riguardante le sostanze attive iscritte in allegato — ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente una delle sostanze attive iscritte in allegato, come sostanza attiva unica o come una tra più sostante, tutte iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE entro e non oltre il 30 aprile 2009. In base a tale valutazione, essi stabiliscono se il prodotto corrisponde alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e) della direttiva 91/414/CEE.

Una volta determinato il rispetto di tali condizioni, gli Stati membri:

- a) se un prodotto contiene, come unica sostanza attiva, una delle sostanze attive di cui all'allegato: modificare o, se necessario, revocare l'autorizzazione entro e non oltre il 30 aprile 2014; oppure
- b) se un prodotto contiene, come una tra più sostanze attive, una sostanza attiva iscritta all'allegato: modificare o, se necessario, revocare l'autorizzazione entro il 30 aprile 2014 o entro la data fissata per tale modifica o revoca dalla rispettiva direttiva, o direttive, in base alla/e quale/i la/le sostanza/e è/sono stata/e iscritta/e nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

<sup>(1)</sup> GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.

*Articolo 4*

La presente direttiva entra in vigore il 1º maggio 2009.

*Articolo 5*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2008.

*Per la Commissione*

Androulla VASSILIOU

*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

Le voci che seguono vanno aggiunte alla fine della tabella dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE:

Nu- mero	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Impurezze <sup>(1)</sup>	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
199	Bacillus thuringiensis sottospecie <i>atizawai</i> Ceppo: ABTS-1857 Raccolta delle colture: n. SD-1372, Ceppo: GC-91 Raccolta delle colture: n. NCTC 11821	Non applicabile	Impurezze non rilevanti	1º maggio 2009	30 aprile 2019	<p>PARTE A Può essere autorizzato solo l'uso come insetticida.</p> <p>PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sul <i>bacillus thuringiensis</i> sottospecie <i>atizawai</i> ABTS-1857 (SANCO/1539/2008) e GC-91 (SANCO/1538/2008), in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.</p> <p>Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.</p>
200	Bacillus thuringiensis sottospecie <i>israelensis</i> (sterotipo H-14) Ceppo: AM65-52 Raccolta delle colture: n. NCTC 1276	Non applicabile	Impurezze non rilevanti	1º maggio 2009	30 aprile 2019	<p>PARTE A Può essere autorizzato solo l'uso come insetticida.</p> <p>PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sul <i>bacillus thuringiensis</i> sottospecie <i>israelensis</i> (sterotipo H-14) AM65-52 (SANCO/1540/2008), in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.</p> <p>Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.</p>

Nu- mero	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Impurezze (*)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
201	<i>Bacillus thuringiensis</i> sottospecie <i>kurstaki</i> Ceppo: ABTS 351 Raccolta delle culture: n. ATCC SD-1275 Ceppo PB 54 Raccolta delle culture: n. CECT 7209 Ceppo: SA 11 Raccolta delle culture: n. NRRL B-30790 Ceppo: SA 12 Raccolta delle culture: n. NRRL B-30791 Ceppo: EG 2348 Raccolta delle culture: n. NRRL B-18208	Non applicabile	Impuretà non pertinente	1º maggio 2009	30 aprile 2019	<p>PARTE A</p> <p>Può essere autorizzato solo l'uso come insetticida.</p> <p>PARTE B</p> <p>Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sul <i>Bacillus thuringiensis</i> sottospecie <i>kurstaki</i> ABTS 351 (SANCO/1541/2008), PB 54 (SANCO/1542/2008), SA 11, SA 12 e EG 2348 (SANCO/1543/2008), in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.</p> <p>Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.</p>
202	<i>Bacillus thuringiensis</i> sottospecie <i>tenebrionis</i> Ceppo: NB 176 (TM 14-1) Raccolta delle culture: n. SD-5428	Non applicabile	Impurezze non rilevanti	1º maggio 2009	30 aprile 2019	<p>PARTE A</p> <p>Può essere autorizzato solo l'uso come insetticida.</p> <p>PARTE B</p> <p>Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sul <i>Bacillus thuringiensis</i> sottospecie <i>tenebrionis</i> NB 176 (SANCO/1545/2008), in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.</p> <p>Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.</p>
203	<i>Beauveria bassiana</i> Ceppo: ATCC 74040 Raccolta delle culture: n. ATCC 74040 Ceppo: GHA Raccolta delle culture: n. ATCC 74250	Non applicabile	Livello massimo di beauvericin: 5 mg/kg	1º maggio 2009	30 aprile 2019	<p>PARTE A</p> <p>Può essere autorizzato solo l'uso come insetticida.</p> <p>PARTE B</p> <p>Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sul <i>Beauveria bassiana</i> ATCC 74040 (SANCO/1546/2008) e GHA (SANCO/1547/2008), in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.</p> <p>Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.</p>

Nu- mero	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Impurezze (1)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
204	<i>Cydia pomonella Granulovirus</i> (CpGV)	Non applicabile	Micro-organismi Contaminiati ( <i>Bacillus cereus</i> ) < 1 × 10 <sup>6</sup> CFU/g	1º maggio 2009	30 aprile 2019	<p>PARTE A</p> <p>Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sulla <i>Cydia pomonella Granulovirus</i> (CpGV) (SANCO/1548/2008), in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.</p> <p>PARTE B</p> <p>Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.</p>
205	<i>Lecanicillium muscarium</i> (precedentemente <i>Verticillium lecanii</i> )	Non applicabile	Impurezze non rilevanti	1º maggio 2009	30 aprile 2019	<p>PARTE A</p> <p>Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sul <i>Lecanicillium muscarium</i> (precedentemente <i>Verticillium lecanii</i>) Ve 6 (SANCO/1861/2008), in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.</p> <p>PARTE B</p> <p>Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.</p>
206	<i>Metarhizium anisopliae</i> var. <i>anisopliae</i> (precedentemente <i>Metarhizium anisopliae</i> )	Non applicabile	Impurezze non rilevanti	1º maggio 2009	30 aprile 2019	<p>PARTE A</p> <p>Ceppo: BIPESCO 5/F52</p> <p>Raccolta delle colture: n. CABI (= IMI) 268317, CBS 102071, ARSEF 5128</p> <p>Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.</p> <p>PARTE B</p> <p>Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sul <i>Metarhizium anisopliae</i> var. <i>anisopliae</i> (precedentemente <i>Metarhizium anisopliae</i>) BIPESCO 5 e F52 (SANCO/1862/2008), in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.</p> <p>Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.</p>

Nu- mero	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Impurezze (*)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
207	<i>Phlebiopsis gigantea</i> Ceppo: VRA 1835 Raccolta delle colture: n. ATCC 90304 Ceppo: VRA 1984 Raccolta delle colture: n. DSM16201 Ceppo: VRA 1985 Raccolta delle colture: n. DSM 16202 Ceppo: VRA 1986 Raccolta delle colture: n. DSM 16203 Ceppo: FOC PG B20/5 Raccolta delle colture: n. IMI 390096 Ceppo: FOC PG SP log 6 Raccolta delle colture: n. IMI 390097 Ceppo: FOC PG SP log 5 Raccolta delle colture: n. IMI 390098 Ceppo: FOC PG BU 3 Raccolta delle colture: n. IMI 390099 Ceppo: FOC PG BU 4 Raccolta delle colture: n. IMI 390100 Ceppo: FOC PG 410.3 Raccolta delle colture: n. IMI 390101. Ceppo: FOC PG97/1062/116/1.1 Raccolta delle colture: n. IMI 390102 Ceppo: FOC PG B22/SP1287/3.1 Raccolta delle colture: n. IMI 390103 Ceppo: FOC PG SH 1 Raccolta delle colture: n. IMI 390104 Ceppo: FOC PG B22/SP1190/3.2 Raccolta delle colture: n. IMI 390105	Non applicabile  Impurezze non rilevanti	1º maggio 2009  30 aprile 2019	30 maggio 2009  30 aprile 2019	PARTE A  PARTE B  Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sulla <i>Phlebiopsis gigantea</i> (SANCO/1863/2008), in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.  Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.	Può essere autorizzato soltanto l'uso come fungicida.

Nu- mero	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Impurezze (1)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche	
						PARTE A	PARTE B
208	<i>Pythium oligandrum</i> Ceppo: M1 Raccolta delle culture ATCC 38472	Non applicabile	Impurezze non rilevanti	1º maggio 2009	30 aprile 2019	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fungicida	<p>Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sul <i>Pythium oligandrum</i> M1 (SANCO/1864/2008), in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.</p> <p>Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.</p>
209	<i>Streptomyces</i> K61 (precedentemente <i>S. griseoviridis</i> ) Ceppo: K61 Raccolta delle culture: n. DSM 7206	Non applicabile	Impurezze non rilevanti	1º maggio 2009	30 aprile 2019	Può essere autorizzato soltanto l'uso come fungicida.	<p>Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sul <i>Streptomyces</i> (precedentemente <i>Streptomyces griseoviridis</i>) K61 (SANCO/1865/2008), in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.</p> <p>Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.</p>
210	<i>Trichoderma atrorivale</i> (precedentemente <i>T. harzianum</i> ) Ceppo: IMI 206040 Raccolta delle culture n. IMI 206040, ATCC 20476 Ceppo: T11 Raccolta delle culture: n. Raccolta spagnola di colture tipo CECT 20498, identiche a IMI 352941	Non applicabile	Impurezze non rilevanti	1º maggio 2009	30 aprile 2019	Può essere autorizzato soltanto l'uso come fungicida.	<p>Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame rispettivamente sul <i>Trichoderma atrorivale</i> (precedentemente <i>T. harzianum</i>) IMI 206040 (SANCO/1866/2008) e sul T-11 (SANCO/1841/2008), in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.</p> <p>Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.</p>

Nu- mero	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Impurezze (*)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
211	<i>Trichoderma polysporum</i> Ceppo: <i>Trichoderma polysporum</i> IMI 206039  Raccolta delle colture n. IMI 206039, ATCC 20475	Non applicabile	Impurezze non rilevanti	1º maggio 2009	30 aprile 2019	<p>PARTE A</p> <p>Può essere autorizzato soltanto l'uso come fungicida.</p> <p>PARTE B</p> <p>Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sul <i>Trichoderma polysporum</i> IMI 206039 (SANCO/1867/2008), in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.</p> <p>Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.</p>
212	<i>Trichoderma harzianum</i> Rifai  Ceppo: <i>Trichoderma harzianum</i> T-22  Raccolta delle colture ATCC 20847  Ceppo: <i>Trichoderma harzianum</i> ITEM 908  Raccolta delle colture n. CBS 118749	Non applicabile	Impurezze non rilevanti	1º maggio 2009	30 aprile 2019	<p>PARTE A</p> <p>Può essere autorizzato soltanto l'uso come fungicida.</p> <p>PARTE B</p> <p>Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame rispettivamente sul <i>Trichoderma harzianum</i> T-22 (SANCO/1839/2008) e ITEM 908 (SANCO/1840/2008), in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.</p> <p>Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.</p>
213	<i>Trichoderma asperellum</i> (precedentemente <i>T. harzianum</i> )  Ceppo: ICC012  Raccolta delle colture CABI CC IMI 392716  Ceppo: <i>Trichoderma asperellum</i> (precedentemente <i>T. viride</i> T25) T11  Raccolta delle colture CECT 20178  Ceppo: <i>Trichoderma asperellum</i> (precedentemente <i>T. viride</i> TV1) TV1  Raccolta delle colture n. MUCL 43093	Non applicabile	Impurezze non rilevanti	1º maggio 2009	30 aprile 2019	<p>PARTE A</p> <p>Può essere autorizzato soltanto l'uso come fungicida.</p> <p>PARTE B</p> <p>Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame rispettivamente sul <i>Trichoderma asperellum</i> (precedentemente <i>T. harzianum</i>) ICC012 (SANCO/1842/2008) e sul <i>Trichoderma asperellum</i> (precedentemente <i>T. viride</i> T25 e TV1) T11 e TV1 (SANCO/1868/2008), in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.</p> <p>Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.</p>

Nu- mero	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Impurezze <sup>(1)</sup>	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
214	<i>Trichodema gansii</i> (precedentemente <i>T. viride</i> ) Ceppo: ICC080  Raccolta delle culture n. IMI CC n. 392151 CABI	Non applicabile	Impurezze non rilevanti	1º maggio 2009	30 aprile 2019	PARTE A  Può essere autorizzato soltanto l'uso come fungicida.  PARTE B  Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sul <i>Trichodema viride</i> (SANCO/1868/2008), in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.  Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.
215	<i>Verticillium albo-atrum</i> (precedentemente <i>Verticillium dahliae</i> ) Ceppo: <i>Verticillium albo-atrum</i> isolato WCS850  Raccolta delle culture n. CBS 276.92	Non applicabile	Impurezze non rilevanti	1º maggio 2009	30 aprile 2019	PARTE A  Può essere autorizzato soltanto l'uso come fungicida.  PARTE B  Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sul <i>Verticillium albo-atrum</i> (precedentemente <i>Verticillium dahliae</i> ) WCS850 (SANCO/1870/2008), in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.  Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.»

<sup>(1)</sup> Ulteriori dati sull'identità e le specifiche della sostanza attiva si trovano nella relazione di riesame.